

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXXI**  
**n. 1**

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE  
E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(ANNO 1996)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

**Presentata dal Ministro del tesoro**

(CIAMPI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1997**  
—————



## **1) ASPETTI DI CARATTERE GENERALE**

Va sottolineato anzitutto che l'attività in materia valutaria, rientrando nei compiti di questo Servizio, può essere attualmente frazionata in due distinti gruppi di contesti:

- a) quelli in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 29/9/1987 n. 954, soggetti a termini prescrizionali, e quelli che ricadono nella disciplina di cui al T.U. n. 148/1988, sotto termine di decadenza di 180 giorni;
- b) le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 28/6/1990 n. 167, convertito nella legge 4/8/1990 n. 227 (monitoraggio), nonché quelle relative agli embarghi alla ex-Jugoslavia, ad Haiti ed alla Libia.

Per entrambi i gruppi, oltre la eterogeneità delle singole situazioni, è da segnalare la complessità delle normative che hanno subito nel tempo considerevoli modificazioni sia sul piano sostanziale che su quello procedurale, nonché l'entità delle infrazioni stesse, che conducono al sanzionamento di pene pecuniarie anche di rilevante importo.

Sul piano formale, è tuttavia da tener conto che la liberalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, realizzata con l'adozione del decreto interministeriale 27/04/1990, che ha disposto la deroga ai precedenti vincoli previsti a livello legislativo, ha notevolmente circoscritto l'area della fenomenologia illecita.

Ed infatti, l'U.I.C. fin dal 1992 non ha più provveduto ad accertamenti tesi alla repressione degli illeciti valutari, superati dal mu-

tato quadro normativo.

Peraltro, anche il flusso di fattispecie provenienti dalla sede penale, per effetto della depenalizzazione operata dalla legge 27/10/1988, n. 455, decorso il limite quinquennale di prescrizione, ha fatto registrare una consistente contrazione.

Infine, sul piano dell'esercizio della funzione repressiva, è da segnalare che la questione della trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa - a seguito delle ripetute pronuncie della Corte di Cassazione, da ultimo, anche a Sezioni Unite - è stata risolta a favore della non trasmissibilità di detto obbligo nei riguardi degli eredi interessati.

Per tutte le materie sopraindicate, l'attività di repressione di competenza si rifà sostanzialmente alle regole formali di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, con le varianti stabilite dal richiamato D.P.R. n. 148/1988. Peraltro, per le stesse materie, l'intervento di questa Amministrazione è circoscritto alla fase terminale del sanzionamento.

## **2) ASPETTI OPERATIVI**

Sotto il rilievo più strettamente operativo, l'attività d'istituto, nel corso dell'anno in esame, è rimasta ancorata all'attuazione delle normative devolute alla specifica competenza, con separato riguardo ai contesti in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 454 del 29 settembre 1987 (vecchia normativa) e di quelli che ricadono nel vigore delle discipline successive (nuova normativa).

Le seguenti tabelle rispecchiano la situazione dei contesti relativi alla vecchia normativa (sotto termine prescrizionale) ed a quella susseguente al vigore del D.P.R. n. 454 (con sanzionamenti nel termine semestrale di decadenza):

### **Vecchia normativa**

- da definire al 1° gennaio 1996	n. 6.000
- definiti con decreto ministeriale nel '96	n. 2.600
	-----
- ancora da definire al 31/12/1996	n. 3.400

### **Nuova normativa 1996**

- pervenuti dall'U.I.C.	n. 269
- definiti con decreto ministeriale	n. 298
- definiti con oblazione	n. 39
- in carico al 31/12/1995	n. 78

I provvedimenti in questione, sempre relativamente all'anno 1996, hanno comportato l'inflizione di pene pecuniarie per Lit. 70.428.575.105=.

## **3) VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO**

Si offrono ora i dati analitici, relativi alle distinte fasi dei procedimenti di competenza.

### **a) Adempimenti preliminari**

Per i contesti valutari in arrivo al Servizio sono stati effettuati controlli sia per verificare i casi di oblazione, con estinzione automatica dell'illecito, sia per evitare il decorso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie.

Sono stati, altresì, effettuati interventi finalizzati all'acquisizione di garanzie patrimoniali cautelative, a salvaguardia ed a tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione. Sotto tale profilo, pertanto, si è provveduto a chiedere - ove ne ricorressero i presupposti - insinuazioni, nello stato passivo del fallimento di Società, Ditte o singoli, dei crediti erariali presunti, scaturenti a titolo di sanzione pecuniaria dai contesti stessi.

#### **b) Decretazione**

La struttura istituzionale preposta a tale specifica incombenza è in grado di offrire risposte flessibili e risolutive in relazione ai carichi di lavoro rimessi dalla Commissione Consultiva, il cui parere deve necessariamente precedere nell'iter amministrativo prefigurato ex lege. E ciò, nonostante la complessità dei problemi giuridici e le specificità procedurali, che rappresentano il riflesso del mutato assetto normativo e di competenza che si riverbera sull'espletamento di tale attività.

#### **c) Esecuzione**

La struttura cui è demandata tale incombenza ha funzione di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei provvedimenti di ingiunzione emessi in materia valutaria, fornendo chiarimenti, istruzioni o risposte a quesiti posti dalle ex-Intendenze di Finanza, ogni qual volta la peculiarità delle singole trattazioni lo richieda.

#### **d) Definizione in via breve (ai sensi dell'art. 9 - Legge 599/86)**

Nel corso del 1996, l'attività relativa agli adempimenti connessi alla corresponsione dei compensi agli scopritori di infrazioni valutarie si è concretizzata nell'acquisizione delle quietanze di Tesoreria nella misura sottoindicata:

- n. 533 quietanze per un ammontare di Lit. 3.137.362.008= (versamenti effettuati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 599/86);
- n. 490 quietanze per un ammontare di Lit. 2.754.359.000= (versamenti effettuati in pagamento di pene pecuniarie inflitte con decreti ministeriali sanzionatori).

Tali quietanze sono state inviate, dopo le registrazioni ed i controlli necessari, alla Ragioneria Centrale dello Stato, ai fini della iscrizione del 40% dei rispettivi importi allo stato di previsione della spesa ai sensi dell'art. 12 della legge 5/8/1978, n. 468.

#### **e) Contenzioso**

L'attività di cui trattasi si è concretizzata in oltre 8.000 atti. In particolare, si sono instaurate n. 139 nuove cause; poichè nel contempo se ne sono definite n. 143, al 31/12/1996 risultano pendenti n. 1.843 cause.

=====

Quanto all'attività che informerà quest'Amministrazione per il 1997, è prevedibile anzitutto la totale correntezza dei contesti connessi in particolare al monitoraggio ed alla depenalizzazione (quantificabili in circa 600), nel termine semestrale sancito a pena di decadenza.

Si opererà anche per un ridimensionamento dei 3.400 vecchi contesti, man mano che la Commissione Consultiva completerà l'adempimento di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE



